



Comune di **MARLIANA**
(Provincia di Pistoia)

COPIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 23 DEL 30.05.2023

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2023 APPROVAZIONE TARIFFE TARI - AGEVOLAZIONI - SCADENZE RATE ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17:33** in sessione **ordinaria**, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
BRUSCHI FEDERICO	P	BALDECCHI MASSIMO	P
MUNGAI ALESSANDRO	P	PONTANI LUCA	A
SABATINI MARCO	A	TRAVERSARI MARCO	A
BISCIONI ALDA	P	SCANU ANNADELE	P
GIOVANNELLI LAURA	P	INNOCENTI JONATHAN	P
BALDI ILARIA	P	DANESI MASSIMILIANO	P
FEMIA DAVID	P		

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **BRUSCHI FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **AQUINO VERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri:
FEMIA DAVID
BALDI ILARIA
SCANU ANNADELE

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- l'art.43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 il quale dispone quanto segue "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato in data 03/08/2021 la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che la stessa stabilisce che il PEF deve essere oggetto di apposita validazione che si traduce in una attività specifica consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente ovvero ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione

all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- con delibera di Consiglio comunale n. 22, assunta in data odierna, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto

del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2023 (Allegato A), è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Marliana e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta ATO Toscana Centro, istituito con Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA N. 443/2019, smaltimento e pulizia strade come da documentazione dallo stesso trasmessa in data 24/05/2022 prot. n. 7161; seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017;

-secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2023 ammonta ad € 823.549,00 al lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali pari ad € 560,00 e € 8.572,00 relativi ad attività esterne ciclo integrato RU;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

VISTA la facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO che la disposizione di cui sopra, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio *“chi inquina paga”*, in alternativa ai criteri del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, comporta come conseguenza la possibilità per il comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. 158/1999;

RITENUTO di confermare per il 2023 le varie tipologie di esenzione ISEE come di seguito elencate:

- a) Ultra 65enni – riduzione del 50% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino a €. 8.000,00
- b) Fino a 65 anni – riduzione del 50% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino ad €. 4.000,00
 - riduzione del 25% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino ad €. 6.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/03/2023 con la quale è stata stabilita la prima rata di acconto TARI anno 2023;

RITENUTO opportuno stabilire le ulteriori scadenze del ruolo Tari anno 2023 come di seguito indicate: 30 Settembre 2023 e 30 Novembre 2023;

VISTO l'allegato parere sottoscritto in data 28.05.2023 dal Revisore dei Conti;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestiche 95%
- utenze non domestiche 5%

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato B "Tariffe Tari 2023 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Scanu – Innocenti – Danesi) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2023 (Allegato A) per un importo complessivo di € 823.549,00 al lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali pari ad € 560,00 e € 8.572,00 relativi ad attività esterne ciclo integrato RU;
- 2) Di approvare le tariffe per l'anno 2023 della TARI come riportate negli allegati del presente atto, (Allegato B) – Tariffe TARI 2023- Utenze domestiche e Utenze non domestiche, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) Di confermare per il 2023 le varie tipologie di esenzione ISEE come di seguito elencate:
 - a) Ultra 65enni – riduzione del 50% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino a €. 8.000,00
 - b) Fino a 65 anni – riduzione del 50% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino ad €. 4.000,00
- riduzione del 25% della tariffa del nucleo familiare con ISEE fino ad €. 6.000,00
- 4) Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
- 5) Di stabilire le ulteriori scadenze del ruolo Tari anno 2023 come di seguito indicate: 30 Settembre 2023 e 30 Novembre 2023;
- 6) Di dare atto altresì che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 7) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2023;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- 9) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 10) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ravvisatane la necessità,
con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BRUSCHI FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AQUINO VERA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **08.08.2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2023 al 23.08.2023, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 08.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
